



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'

M TRA-DIPT
Dip. trasporti terrestri e intermodale
DIP-T
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot: 0099365-17/11/2009

Alla Federnoleggio

Via Nazionale, 60

00184 ROMA

e, p. c. Al Ministero dell'interno

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Direzione Generale per la Polizia Stradale

ROMA

Oggetto: problematiche trasporto clienti alberghi.

Si fa seguito alla nota prot. RU79078U del 10.08.2009 della Divisione 2 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, indirizzata alla Federnoleggio Confesercenti Napoli, per fornire alcune ulteriori precisazioni e chiarimenti circa la portata applicativa del contenuto, nelle more di una rivisitazione complessiva della materia.

Nella predetta nota è chiarito che rientrano, nelle previsioni dell'art. 82 del Codice della strada circa l'uso di terzi, i casi nei quali il veicolo è utilizzato nell'interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione ed il trasporto avvenga dietro corrispettivo.

Va preliminarmente ancora ribadito che le due condizioni sono strettamente legate da nessi di contestualità e consequenzialità, sicché non si può parlare di uso di terzi nel caso di trasporto effettuato nell'interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione, quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione economica del servizio reso.

E' stato del pari precisato, nella medesima nota, che la controprestazione economica si può ritenere assente solamente quando il veicolo è utilizzato per effettuare trasporti amichevoli o di cortesia.

Orbene, per le categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che - in funzione della propria specifica vocazione d'impresa - trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all'interno del territorio comunale di appartenenza (i.e.: una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far

risalire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz'altro natura economica.

Ciò in quanto l'eventuale costo per l'impresa, originato dal servizio di trasporto offerto alla propria clientela, è di misura non rilevante nell'ambito dei costi diretti ed indiretti che l'impresa medesima sostiene per la propria attività, e che prende ordinariamente a riferimento per calcolare il costo unitario del servizio principale prestato alla propria clientela; da quest'ultimo, unito all'utile d'impresa atteso, si ottiene il prezzo ufficialmente praticato. Tale affermazione trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non variano dal cliente che ha usufruito del trasporto al cliente che non ne ha fruito, sicché appare non controvertibile considerare tale trasporto come di cortesia.

E' da considerare del tutto paragonabile e sovrapponibile a quanto appena detto il trasporto fatto dalle strutture dianzi dette anche oltre il proprio territorio comunale, ancora solamente da e per le tipologie di mete sopra elencate, allorquando questi si situino fuori dai confini del proprio comune, ma entro una distanza limitata e tale che i costi diretti sostenuti dall'impresa, per assicurare il servizio di trasporto, siano tali da poter essere considerati irrilevanti e, quindi, non incidenti sui prezzi praticati per il servizio principale prestato alla clientela.

Con l'occasione, si ritiene utile far riferimento a quanto evidenziato dalla Direzione Centrale della Polizia stradale con nota n. 300/A/13611/09/113/11 del 29.10.2009, relativamente ad alcune fattispecie emerse nel Comune di Capri, per confermare quanto sopra esposto, in quanto tali fattispecie sembrano essere di natura alquanto diversa.

In effetti, se una struttura alberghiera non si limita al trasporto dei propri clienti da e verso mete specifiche (i.e. dal/al porto piuttosto che dalla/alla spiaggia), ma offre invece un servizio di trasporto per mete diversificate su tutta l'isola, per di più a fronte di un corrispettivo specifico, diverso ed aggiuntivo rispetto a quello per il soggiorno, ciò appare in palese violazione delle norme del Codice della strada ed in contrasto con quanto sopra esposto.

A parere di questo Dipartimento, l'interpretazione della normativa nel senso sopra riportato rappresenta, ad oggi, la definizione della materia. Soluzioni diverse - che non potrebbero essere adottate se non attraverso modifiche normative - saranno eventualmente valutate in sede di tavolo tecnico, in corso con le Associazioni di categoria, nel più ampio ambito delle modifiche alla L. 21/92 introdotte dall'art. 29, comma 1 quater, della legge 14/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. *Amedeo Fumero*)